Sentenza n. 4734/2024 pubbl. il 01/07/2024 RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano della Sezione 7[^], dott. Di Palma Fabio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.47275/2023 R.G., promossa da:

RG n. 47275/2023
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2025
Sentenza n. cronol. 6013/2024 del 01/07/2025
Sentenza n. c BLUE FLAME SRL (Part. IVA n.01709690125), in persona del legale rappresentante Zoso Diego, con sede legale in Carnago (VA) Via Giuseppe Verdi n.26/C, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Monteleone ed elettivamente domiciliata in Biella Via Palazzo di Giustizia n.22

CONTRO

GJONAJ ASTRIT, residente in Samarate (VA) via Acquedotto n.122/A

E CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n.45 e stabilimento in Milano, via Dei Missaglia n. 97

E CONTRO



RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

RG n. 47275/2023
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. (Part. Iva n.103/04/3996), con
sede legale in Milano Corso Como n.17, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di Unipolsai
S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di
mandato irrevocabile, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia
Keissidis ed elettivamente domiciliata in Milano Via M. Camperio n.9
interveniente volontaria
Oggetto: risarcimento da sinistro stradale
conclusioni per parte ricorrente: come da note conclusive, da
intendersi integralmente trascritte
conclusioni per resistente Gjonaj: nessuna conclusione
conclusioni per interveniente volontaria: come da note conclusive, da
intendersi integralmente trascritte

RAGIONI DI FAITO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la società Blue Flame srl chiamava
in giudzio il sig. Gjonaj Astrit e la compagnia UnimpolSai spa per
sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni
dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorso in data 04.04.2022 alle
ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA) lungo la Via
Orione.
Nel ricorso introduttivo si sosteneva, fra l'altro:
- che nell'occasione il veicolo Renault Master (g. FT656ZG
(assicurato UnipolSai), di proprietà e condotto da Gjonaj Astrit,

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

- RG n. 47275/2023
 Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
 retrocedendo urtava il veicolo attoreo fermo (Sear n. c. Congo. 6013/2024 del 01/07/2024
 assicurato Quixa), di proprietà e condotto da Sottocorno Stefano;
 che subito dopo il sinistro i due conducenti redigevano e
 sottoscrivevano l'allegato modello CAI laddove il convenuto Gjonaj
 ammetteva la propria responsabilità, riconoscendo di aver urtato
 l'autovettura del sig. Sottocorno nel compiere una manovra di
 retromarcia;
 che a seguito del citato sinistro il veicolo attoreo subiva danni
 materiali quantificati in Euro 8.923.01=, oltre ad Euro 244,00= a titolo
 di noleggio di un'autovettura sostitutiva, importo già riconosciuto
 dalla compagnia prima della instaurazione del presente giudizio;
 che il sig. Sottocorno cedeva il proprio credito risarcitorio
 all'odierna società ricorrente;
 che in data 8 luglio 2022 Quixa inviava un atto di transazione e
 quietanza per l'importo di Euro 7.140,00=, comprensivo di spese di
 assistenza stragiudiziale (Euro 650,00=) e spese di noleggio
 dell'autovettura sostitutiva (Furo 244,00=), motivata con
 l'applicazione di una penale del 30% per avere il cedente riparato
 l'autovettura presso una Carrozzeria non convenzionata con Quixa;
 che la società ricorrente tratteneva detto importo quale acconto sulla
 maggior somma dovuta.

 La società ricorrente tratteneva detto importo quale acconto sulla
 maggior somma dovuta.

 La società ricorrente chiedeva quindi che il Giudice adito, previe le
 più opportune declaratorie, condannasse solidalmente i convenuti al
 completo risarcimento dei danni subiti nell'occasione quantificati
 nell'importo capitale di Euro 2.677,01=.

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
All'udienza del 20.02.2024 si costituiva in giudizio la compagnia la Quixa Assicurazioni spa, in qualità di mandataria di UnipolSai Assicurazioni spa, in qualità di mandataria di UnipolSai Assicurazioni spa, in qualità di mandataria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile, la quale contestava in fatto e diritto le argomentazioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande attoree mentre nessuno compariva per il resistente Gjonaj e UnipolSai Ass.ni spa: il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazioni delle conclusioni.

All'udienza del 28.03.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportato in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

In primo luogo si rileva e dichiara la rituale costituzione in giudizio della compagnia interveniente volontaria in qualità di mandataria di Unipolsai S.p.A. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile (agli atti).

Secondo quanto confermato dalla Suprema Corte di Cassazione
l'assicurazione del danneggiato può costituirsi sia in proprio sia quale mandataria dell'assicurazione del danneggianto può costituirsi sia in proprio sia quale mandataria dell'assicurazione del danneggianto può costituirsi sia in proprio sia quale mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., poiché non elimina la facoltà concessa al danneggiato di "agire direttamente" contro l'assicuratore del responsabile civile.

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

Infatti nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regiolate dalla vigente normativa, la compagni assicurativa del vettore danneggiato può costituirsi in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa, fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia di condanna si produrranno direttamente e soltanto nella sfera giuridica della mandante" (cfr. Cass. n. 20408/2016; conf. Cass. n. 31965/2018; Cass. n. 4305/2019; Cass. n. 21761/2019).

A conferma di quanto sopra si sottolinea chela Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. III - 18/08/2023, n. 24799) ha recentemente ribadito di avere "... già ritenuto ammissibile, nell'ambito di un giudizio risarcitorio per danni da sinistro stradale, la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazione del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo" (Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2018, n. 20383, Rv. 650295-01), affermando, più in generale, "Tammissibilità del cd. "mandato card" o "di rappresentanza" (cfr. Cass. sez. 3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20408, non massimata), "in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro" (così Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2019, n. 10816). In simili casi, dunque, la compagnia assicurativa mandataria, "agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio", sicché "le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante",

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
ragion per cui, anche quando il danneggiato opi per la procedura
"ordinaria" ex art. 148 cod. assicurazioni (e non per quella "diretta", di
cui al successivo art. 149), deve escludersi che "la costituzione nel
processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come
individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, di
scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in
quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti
nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato" (così Cass. Sez.
3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31965, non massimata)"

Ciò posto, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve
essere accolta nei termini e per le ragioni sotto indicate.

Come sopra accennato la società ricorrente chiede il risarcimento dei
danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorso in data
04.04.2022 alle ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA)
lungo la Via Orione quando il veicolo Renault Master tg. FT656/ZG
(assicurato UnipolSai), di proprietà e condotto dal resistente Gjonaj,
retrocedendo urtava il veicolo fermo (Seat tg. FB251YY assicurato
Quixa), di proprietà e condotto da Sottocorno Stefano.

Come anticipato il proprietario del veicolo danneggiato cedeva il
proprio credito all'odierna società ricorrente (vedi doc.8 fascicolo
parte resistente).

Nessun dubbio vi è sulla esclusiva responsabilità del convenuto
Gjonaj Astrit nella causazione del sinistro in discussione.

L'attività istruttoria ha chiarito che il sinistro di cui è causa si è
verificato con la dinamica riportata nell'atto introduttivo e cioè, come

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

RG n. 47275/2023
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
detto, che quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di retromarcia.

Sentenza n. cronol. 6013/2024 del 01/07/2024
detto, che quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di retromarcia.

urtava e danneggiava il veicolo del Sottocomo.

Il convenuto Gjonaj, rimanendo contumace, induce questo Giudice a
ritenere la domanda della società attrice pienamente provata sulla base
della documentazione prodotta in giudizio.

L'assenza dello stesso convenuto al dibattimento convince inoltre il
Giudice sul fatto che quest'ultimo non oppone alcuna resistenza alla
inoppugnabilità delle prove addotte dalla società attrice sull'an.

Dall'esclusiva responsabilità del convenuto Gjonaj nella causazione
del sinistro in oggetto, consegue il diritto della società attrice a vedersi
risurcire tutti i danni subiti nell'occasione così come provati in corso
di causa.

La società attrice chiede in primo luogo il risarcimento dei danni
materiali subiti dal veicolo incidentato, producendo a tal fine la fattura
n.189 del 06.05.2022 per l'importo complessivo di Euro 8.923,01=
(vedi doc.4 fascicolo parte attrice).

Sul punto si osserva unicamente che i lavori e le sostituzioni di pezzi
di carrozzeria indicati nella sopra indicata fattura appaiono del tutto
compatibili con la dinamica del sinistro così come appurata nella fase
istruttoria.

Allo stesso modo i costi dei pezzi di ricambio nonché della
manodopera indicati nella fattura appaiono del tutto compatibili con i
tariffari all'epoca in vigore.

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

RG n. 47275/2023
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
Si rileva infine che detta quantificazione si discosta di poco (circa
70,00= Euro) rispetto a quella periziata dalla compagnia assicurativa
intervenuta (vedi doc.4 fascicolo Quixa).

Non può essere accolto l'assunto della compagnia sul diritto ad
applicare una decurtazione al risarcimento nella misura del 30%.

In sede di costituzione la compagnia assicurativa precisava che
"l'importo pagato da QUIXA teneva conto della decurtazione del 30%
sul risarcimento stimato, come previsto dalle Condizioni di
assicurazione relative alla Polizza RC Auto del signor Sottocorno ...
per il caso di riparazioni al veicolo presso carrozzerie non
convenzionate", posto che la società attrice non è convenzionata con
Quixa.

Al di là di ogni considerazione relativa all'eventuale vessatorietà della
cittata condizione, sul punto si rileva, come sopra osservato in
relazione all'ammissibilità dell'intervento volontario di Quixa nel
presente giudizio, che quest'ultima agisce quale mandataria di
UnipolSai s.p.a. e che, in quanto tale, nel caso in discussione non
possono essere applicate condizioni eventualmente intercorse tra
Quixa e il proprietario del veicolo danneggiato in quanto non previste
nel contratio intercorso tra UnipolSai ed il responsabile civile e quindi
imposte da soggetto terzo e, comunque, non previste dall'istituto
assicurativo del responsabile civile.

Da ciò consegue che -nel caso in discussione- contrariamente a quanto
sostenuto da Quixa non è applicabile la sopra indicata condizione.

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

- Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024

 Pertanto, la società attrice ha dirito al risarctinento di risarctinento di montaria dell'occasione che, tenuto conto degli importi già percepiti prima dell'instaurazione del presente giudizio (Faro 6.246,00=) vengono quantificati nell'ulteriore importo capitale di Euro 2.677.01=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo.

 Le spese del presente procedimento sono a carico solidale del convenuto Gjonaj Astrit e della compagnia Quixa, quale mandataria della compagnia UnipolSai s.p.a., e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e delle tariffe attualmente in vigore.

 PQM

 Il Giudice di Pace di Milano, rigettata ogni altra eccezione, domanda ed istanza, accertata e dichiarata la contumacia di Gjonaj Astrit, accertata e dichiarata l'ammissibilità dell'interventi volontario di Quixa Assicurazioni s.p.a., così provvede:

 1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di Gjonaj Astrit nella causazione del sinistro occorso in data 04.04.2022 alle ore 12.05 circa nel comune di Cassano Magnano (VA) lungo la Via Orione

 2) Condanna, in via tra loro solidale, il citato Gjonaj Astrit, residente in Samarate (VA) via Acquedotto n.122/A, e la compagnia Quixa Assicurazioni s.p.a., con sede legale in Milano Corso Como n.17, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di Unipolsai Ass.ni s.p.a. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di mandato irrevocabile, a corrispondere alla

RG n. 47275/2023

Repert. n. 5971/2024 del 01/07/202

RG n. 47275/2023
Repert. n. 5971/2024 del 01/07/2024
società ricorrente, tenuto conto degli importi percepiti prima
dell'instaurazione del presente giudizio (Furo 6.246,00=), l'importo
capitale di Euro 2.677,01=, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria maturati dal dovuto al saldo;
3) Condanna solidalmente il convenuto Gjonaj Astrit e la compagnia
Quixa Assicurazioni s.p.a., in qualità di mandataria di Unipolsai
Ass.ni s.p.a. con rappresentanza sostanziale e processuale in forza di
mandato irrevocabile, alla rifusione delle spese sostenute dalla società
attrice nel presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
1.498,00= di cui Euro 1.400,00= per compensi professionali ed Euro
98,00= per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi
professionali ex D.M. 55/2014), ed oneri di legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Milano, 12 giugno 2024

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Fabio Di Palma